

- La ricorrente non ha partecipato all'asserita infrazione tra il 10 aprile 2008 e il 27 ottobre 2008.
 - La ricorrente non ha partecipato a un'infrazione il 28 ottobre 2008.
 - Non vi sono sufficienti elementi di prova per dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza del piano complessivo dell'intesa o del suo scopo generale e delle sue caratteristiche essenziali.
 - Conseguenze giuridiche che derivano dalla mancata prova, da parte della Commissione, dell'asserita infrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, in fatto e in diritto, che era competente ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE.
5. Quinto motivo, vertente sui manifesti errori di fatto e di diritto, da parte della Commissione, nel calcolo dell'importo dell'ammenda e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
- La Commissione è incorsa in un errore di fatto e di diritto nel calcolare l'importo di base e nel fornire la propria motivazione.
 - La Commissione non ha utilizzato i migliori dati disponibili in relazione al valore delle vendite della ricorrente.
 - La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nel calcolare l'importo di base.
 - La Commissione ha commesso errori di valutazione nel considerare la gravità e le circostanze attenuanti.

**Ricorso proposto il 4 gennaio 2016 — Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea/
Commissione**

(Causa T-1/16)

(2016/C 098/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Giappone), e Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentanti: L. Gyselen e N. Ersbøll, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'articolo 2, lettera d), della decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, rispecchiando in tal modo le specificità del caso, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione e del proprio obbligo di motivazione non avendo risposto alla richiesta delle ricorrenti ai sensi del punto 37 degli Orientamenti della Commissione, del 2006, per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ (in prosieguo: gli «Orientamenti per il calcolo delle ammende»).
 - Durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, le ricorrenti hanno presentato una richiesta alla Commissione volta alla riduzione dell'ammenda alla luce di «specificità» ai sensi del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. Il gruppo di lavoro della Commissione non ha risposto a tale richiesta e la Commissione non l'ha presa in considerazione nella sua decisione. Le ricorrenti devono supporre che i servizi della Commissione non abbiano affatto valutato la loro richiesta o che non abbiano condiviso nessuna valutazione del genere con il comitato consultivo e il collegio dei membri della Commissione per la loro revisione. Di conseguenza non si può escludere che, se avessero agito in tal senso, l'ammenda imposta in definitiva alle ricorrenti avrebbe potuto essere inferiore. La Commissione ha dunque violato il principio di buona amministrazione e il proprio obbligo di motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione è incorsa in un errore non muovendo dalla metodologia degli Orientamenti per il calcolo delle ammende al fine di ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti alla luce delle specificità del caso e del ruolo delle ricorrenti. Le «specificità» ai sensi del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende consistono nelle seguenti circostanze:
 - le ricorrenti, le cui entrate provengono per la maggior parte da un unico prodotto (unità dischi ottici), hanno diversificato la loro attività nel 2014, utilizzato dalla Commissione come anno di riferimento per il calcolo del limite del 10 % stabilito nell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003;
 - tra le imprese cui è stata inflitta un'ammenda, le ricorrenti sono le uniche a rimanere attiva nel mercato delle unità dischi ottici e l'entità dell'ammenda ad esse inflitta inciderà in modo sfavorevole sulla loro capacità di soddisfare i clienti in tale mercato in modo sostenibile, e
 - le ricorrenti affrontano una situazione finanziaria precaria mentre al tempo stesso compiono sforzi notevoli per superare le proprie difficoltà finanziarie.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1 pag. 1).

Ricorso proposto il 7 gennaio 2016 — Awg Allgemeine Warenvertriebs/UAMI — Takko (Southern Territory 23°48'25"S)

(Causa T-6/16)

(2016/C 098/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Awg Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Köngen, Germania) (rappresentante: T. Sambuc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Takko Holding GmbH (Telgte, Germania)